

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'APPALTO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN PROSPERO E DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN MARTINO SPINO (FRAZIONE DI MIRANDOLA) E TRATTA DI MIRANDOLA CENTRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 2021/2022- 2022/2023**

**ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio di San Prospero e del trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di San Martino Spino (frazione di Mirandola) e tratta di Mirandola centro scuola primaria e secondaria di 1° grado per il quale l'appaltatore dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla gestione dei servizi di seguito indicati:

**TRASPORTO SCOLASTICO DI SAN PROSPERO:**

*TRATTA DI SAN LORENZO – SAN MARTINO SUL SECCHIA (LINEA 1)*

- Mattino ore 8.00: scuola primaria da LUN a VEN, e secondaria di 1° grado da LUN a VEN
  - Primo Pomeriggio ore 14.00: scuola secondaria di 1° grado da LUN a VEN
  - Pomeriggio ore 16.10: scuola primaria da LUN a VEN
- Percorso con scuolabus di n.32 posti (più posto conducente e posto accompagnatore)  
Alunni mediamente trasportati: 32

***Si prevedono 70 km al giorno per 5 giorni. L'autista è impegnato 4 ore e 30 minuti al giorno***

*TRATTA DI STAGGIA – SAN PIETRO IN ELDA (LINEA 2)*

- Mattino ore 8.00: scuola primaria da LUN a VEN, e secondaria di 1° grado da LUN a VEN
  - Primo Pomeriggio ore 14.00: scuola secondaria di 1° grado da LUN a VEN
  - Pomeriggio ore 16.10: scuola primaria da LUN a VEN
- Percorso con scuolabus di n.45 posti (più posto conducente e posto accompagnatore)  
Alunni mediamente trasportati: 27

***Si prevedono 70 km al giorno per 5 giorni. L'autista è impegnato 4 ore e 30 minuti al giorno***

**TRASPORTO SCOLASTICO DI MIRANDOLA:**

*TRATTA DI SAN MARTINO SPINO (LINEA 4)*

- Mattino ore 8.00: Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado
- Mezzodi ore 12.15: Scuola dell'infanzia, primaria

(LUN-MER- solo primaria)

(MAR-GIO-VEN infanzia e primaria)

- Primo pomeriggio ore 13.10: da LUN a SAB scuola secondaria di 1° grado
- Primo pomeriggio rientro ore 14.15: LUN e MER primaria
- Pomeriggio ore 16.15: LUN e MER infanzia e primaria

Il servizio di trasporto sulla tratta di S. Martino Spino prevede percorrenze su intere giornate (lunedì e mercoledì) e su mezze giornate (martedì, giovedì, venerdì, sabato).

Per giornata intera si intende il servizio reso, come segue:

- percorrenza al mattino dai vari punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale, verso i plessi scolastici sopra indicati;
- percorrenza di ritorno, di mezzodi, dalla scuola primaria e a seguire, dalla scuola secondaria di primo grado verso i vari punti di scarico;
- percorrenza di rientro dai vari punti di raccolta verso la scuola primaria;
- percorrenza di ritorno del pomeriggio dei bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria verso i vari punti di scarico.

Per mezza giornata si intende il servizio reso, come segue:

- percorrenza al mattino dai vari punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale, verso i plessi scolastici sopra indicati;
  - percorrenza di ritorno, di mezzodì, dei bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria verso i vari punti di scarico;
- a seguire, percorrenza di ritorno dalla scuola secondaria di primo grado verso i vari punti di scarico;

Percorso con scuolabus di n.32 posti (più posto conducente e posto accompagnatore)

Alunni mediamente trasportati:30

**Si prevedono 134 km al giorno per 5 giorni. L'autista è impegnato per 6 ore e 30 minuti 2 volte a settimana, 4 ore 3 volte a settimana e 3 ore il sabato.**

#### TRATTA DI MIRANDOLA CENTRO (LINEA 2)

- Mattino ore 8.10: primaria e secondaria di 1° grado da LUN a VEN
- Mezzodì ore 12.25: tempo ordinario primaria da LUN a VEN
- Primo pomeriggio ore 13.10: secondaria di 1° grado da LUN a SAB
- Pomeriggio ore 16.15: primaria tempo pieno da LUN a VEN

Il servizio di trasporto sulla tratta di Mirandola prevede percorrenze su intere giornate (dal lunedì al giovedì) e su mezze giornate (il sabato); il venerdì è da considerarsi a settimane alterne, intera o mezza giornata.

Per giornata intera si intende il servizio reso, come segue:

- percorrenza al mattino dai vari punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale, verso i plessi scolastici sopra indicati;
- percorrenza di ritorno, di mezzodì, dalla scuola primaria di Via D. Pietri, 13/A e a seguire, dalla scuola secondaria di primo grado "F. Montanari" Via T. Nuvolari, 4 verso i vari punti di scarico;
- percorrenza di ritorno del pomeriggio dalla primaria di Via Giolitti, 24 verso i vari punti di scarico.

Per mezza giornata si intende il servizio reso, come segue:

- percorrenza al mattino dai vari punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale, verso i plessi scolastici sopra indicati;
- percorrenza di ritorno, di mezzodì, dalla scuola primaria di Via D. Pietri, 13/A e a seguire, dalla scuola secondaria di primo grado "F. Montanari" Via T. Nuvolari, 4 verso i vari punti di scarico.

Percorso con scuolabus di n.40 posti (più posto conducente e posto accompagnatore)

Alunni mediamente trasportati: 40

**Si prevedono 110 km al giorno per 6 giorni. L'autista è impegnato per 5 ore e 30 minuti al giorno, tranne il sabato che è impegno per 1 ora e 30 minuti.**

L'appaltatore dovrà, inoltre, essere in grado di fornire *solo in caso di necessità e su richiesta scritta* da parte del "Servizio per la frequenza scolastica":

- eventuali **SOSTITUZIONI DI PERSONALE AUTISTA DIPENDENTE U.C.M.A.N.** già impegnato a garantire il servizio di trasporto sulle scuole dei comuni dell'Unione.

Si specifica che le sostituzioni sul territorio dell'Unione (in base al numero degli alunni iscritti al servizio di trasporto in questo anno scolastico) dovranno essere garantite, con una capienza sul/gli scuolabus fino a n.40 posti (più n.1 posto conducente e n.1 posto accompagnatore) sui territori comunali di: Camposanto, Concordia Sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Prospero.

Verrà fornita all'appaltatore una tratta, per ognuno dei sei comuni, da utilizzare a fronte di richiesta di sostituzione di personale autista dipendente UCMAN.

Chilometraggio indicativo delle tratte per le quali l'Amministrazione può richiedere eventuali sostituzioni a giornata:

- Camposanto: chilometri indicativi a giornata scolastica KM 95
- Concordia sulla Secchia: chilometri indicativi a giornata scolastica KM 72
- Medolla: chilometri indicativi a giornata scolastica KM 75
- Mirandola: chilometri indicativi a giornata scolastica KM 110
- San Felice: chilometri indicativi a giornata scolastica KM 125

La gestione interna delle quattro tratte in appalto (San Lorenzo- San Martino sul Secchia Linea 1 San Prospero; Staggia-San Pietro in Elda Linea 2 San Prospero; San Martino Spino Linea 4 Mirandola; Mirandola centro Linea 2 Mirandola) e le eventuali sostituzioni di personale autista non dipendente UCMAN è completamente a carico dell'appaltatore e non verranno considerate come sostituzioni, ma come giornate scolastiche di trasporto ordinario.

L'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e con mezzo proprio alla sostituzione del personale autista dipendente U.C.M.A.N assente per malattie, ferie o altro, allo scopo di evitare disservizi ed assicurare comunque che alla guida dei mezzi vi sia sempre personale idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato

ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La richiesta di sostituzione verrà inviata dal Servizio per la Frequenza Scolastica all'appaltatore in tempi utili rispetto al servizio da svolgere, tranne nei casi di comprovata necessità o situazione di emergenza imprevedibile per i quali la sostituzione potrà essere richiesta nella stessa giornata.

Eventuali servizi di trasporto per **GITE SCOLASTICHE**, uscite didattiche, manifestazioni sportive e culturali, all'interno del territorio provinciale. Tali trasporti si esauriscono nell'arco della giornata, e, solitamente, non ostacolano il normale svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

I servizi indicati e le percorrenze giornaliere sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnativi per l'U.C.M.A.N., potendo essi variare in relazione al numero degli alunni iscritti al trasporto o per qualsiasi altra causa.

La prestazione del servizio in oggetto dovrà essere concordata con il RUP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord che si riserva la potestà discrezionale, comunque nei limiti concessi dalla legge, orientata ad un miglior perseguimento del pubblico interesse, di modificare (aumentando, diminuendo, variando) anche in corso d'anno, i servizi e le percorrenze (km) in ragione del sopravvenire di nuove necessità di trasporto, di mutamento della dislocazione degli alunni, delle sedi scolastiche o degli orari delle scuole, di modifiche dell'organico dell'amministrazione, di modifiche della politica dell'Amministrazione in materia di trasporto scolastico, di razionalizzazione nella distribuzione nei plessi scolastici e di modifiche normative.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di modificare l'intero servizio di trasporto scolastico a seguito di riorganizzazioni del servizio e/o di normative che modifichino gli attuali assetti scolastici.

Ad ogni variazione stabilita dal RUP, l'appaltatore dovrà adeguarsi ed il compenso sarà commisurato ai servizi effettivamente svolti.

## **ART. 2 – DURATA**

L'appalto avrà durata per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 – 30 giugno 2023, nei giorni definiti dal calendario scolastico e/o dalle esigenze di trasporto per attività extra scolastiche di pertinenza del servizio pubblica istruzione.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Il numero di giorni effettivi di servizio dipenderà dal calendario scolastico determinato annualmente dalle autorità scolastiche e il compenso sarà conseguentemente commisurato ai giorni di reale servizio.

I giorni scolastici previsti nel periodo di durata dell'affidamento, ovvero dall'1° febbraio 2020 al 30 giugno 2023, sono indicativamente 640 giorni conteggiando le sospensioni delle attività didattiche oltre che le giornate festive.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

L'Amministrazione si riserva, altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» articolo 4.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

## **ART. 3 - IMPORTO**

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto si pone a base di gara un importo pari a 200,00 a tratta, iva esclusa, per quattro tratte per 430 giorni scolastici, corrispondenti al periodo complessivo dell'appalto, per una somma complessiva pari a 344.000,00 € esclusa. Non essendosi rilevate interferenze non vi sono costi relativi alla sicurezza.

#### **ART.4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il Servizio di trasporto scolastico per essere affidabile ed efficiente deve essere organizzato rispettando i seguenti aspetti:

- a. garantire puntualità del servizio in relazione agli orari scolastici delle singole sedi, programmati dagli organi competenti;
- b. garantire il rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dall'Ente per garantire la sicurezza dei trasportati;
- c. garantire rispetto degli orari stabiliti per ogni singola fermata di salita/discesa degli alunni;
- d. rispettare i percorsi definiti annualmente dall'Ente di concerto con l'appaltatore;
- e. utilizzare nel servizio appaltato veicoli adeguati e corrispondenti a quelli indicati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine o a diverse necessità che si dovessero presentare per espletare adeguatamente il servizio; è fatta in ogni caso tassativo divieto di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e capienza dei veicoli stessi;
- f. garantire l'immediata sostituzione degli automezzi nell'eventualità di guasti durante il servizio di trasporto con mezzi analoghi per caratteristiche tecniche e qualitative e per capienza, evitando soste prolungate e ritardi nello svolgimento del servizio;
- g. garantire le sostituzioni del personale autista dell'Ente sui sei comuni che fanno parte del territorio dell'Unione sulla base delle tratte (una per comune) che verranno fornite dal Servizio per la Frequenza Scolastica all'appaltatore all'inizio dell'affidamento.
- h. garantire che il personale individuato dall'appaltatore al momento di decorrenza del servizio, salvo cause di forza maggiore, presti con continuità il servizio per tutto il corso dell'anno scolastico, e si possa così instaurare quel clima di collaborazione e fiducia reciproca tra genitori ed autisti che caratterizza un efficiente servizio di trasporto scolastico;
- i. garantire che gli autisti utilizzati nei servizi di cui al presente appalto, non siano più di 4 (quattro), in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni trasportati, dei percorsi e delle fermate, salvaguardando comunque quanto previsto al precedente punto g, evitando qualunque turn-over del personale dell'Appaltatore;
- j. garantire che gli automezzi, omologati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977 e s.m. ed i., dovranno essere utilizzati nell'integrale rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi;
- k. garantire il rispetto del D.M. 31.1.1997 e successive modificazioni.

#### **ART. 5 – PERSONALE**

Per i servizi di cui al presente capitolato l'Appaltatore utilizzerà esclusivamente proprio personale qualificato, idoneo a svolgere i compiti assegnati, in possesso delle caratteristiche tecnico-professionali prescritte per effettuare il servizio richiesto, previste dai contratti di comparto per questi servizi.

L'appaltatore dovrà adibire al trasporto scolastico destinato sia al Comune di Mirandola sia al Comune di San Prospero un numero di autisti idoneo dotati dei requisiti di cui al paragrafo successivo e con esperienza di almeno tre anni nei servizi di trasporto scolastico.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. patente di guida cat. D
2. certificato di abilitazione professionale CQC conseguito da almeno 3 anni

L'Appaltatore dovrà consegnare al Rup, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e successivamente entro la prima settimana di settembre di ciascun anno scolastico, copia delle patenti di guida e di tutti i certificati abilitanti, ed inoltre conservare e mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sopra.

L'autista durante lo svolgimento del servizio deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi scolastici, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy, oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste.

Il personale dovrà inoltre svolgere la propria attività con professionalità, scrupolosità, correttezza e disponibilità nei confronti dell'utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie e collaborare con tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione del servizio (personale scolastico, comunale ecc.).

Il personale dovrà altresì trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. Dovrà verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Ente con gli eventuali aggiornamenti intervenuti in corso d'anno; dovrà verificare che gli alunni scendano alla fermata indicata nell'elenco fornito dal Servizio per la Frequenza Scolastica e che sia presente un genitore, o altra persona da esso delegata a meno che il genitore dell'alunno non abbia presentato al Servizio per la Frequenza Scolastica modulo di autonoma fruizione del servizio debitamente compilato ai sensi della Legge L. 4/12/2017 n.172; ove non ci sia alcun adulto delegato alla fermata o in mancanza di autonoma fruizione, l'alunno dovrà essere riportato alla scuola o trasportato presso la sede dei Vigili Urbani o del Comando dei Carabinieri.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono, comunque, in carico all'appaltatore anche nel caso in cui l'Amministrazione metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.

Nell'esecuzione dei servizi ai conducenti è vietato:

1. usare parole o gesti volgari, fumare e bere bevande alcoliche,
2. far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso ad eccezione di soggetti autorizzati dall'Unione per funzioni di accompagnamento o sorveglianza o controllo,
3. deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non definite nelle specifiche modalità dall'Ente.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dall'Amministrazione.

Sono fatte salve verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Sarà cura del direttore dell'esecuzione segnalare, per i provvedimenti che l'Appaltatore vorrà adottare, comportamenti, non conformi a quanto previsto dal presente capitolato.

Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

E' fatta salva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto comportamento con gli utenti del servizio e con le loro famiglie. In tal caso l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione dell'Unione.

Qualora l'Appaltatore si trovasse, occasionalmente, nella difficoltà di garantire continuità nel servizio da parte dello stesso autista, dovrà darne tempestivo preavviso al RUP.

Ogni qualvolta l'Appaltatore debba cambiare l'autista, dovrà comunque garantire la conoscenza del percorso da parte del nuovo addetto e far conoscere gli alunni che lo utilizzano normalmente. Tali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto o via fax, di norma, almeno con due giorni di anticipo.

Gli autisti dovranno essere dotati di telefono cellulare, che dovrà sempre essere attivo, per qualsiasi comunicazione di tipo organizzativo da parte del Direttore dell'esecuzione e/o del RUP.

L'appaltatore si impegna a mantenere a disposizione dell'Unione gli autisti indicati in sede di gara per tutta la durata contrattuale. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di tale personale per ragioni che dovranno essere comunicate al RUP e che lo stesso si riserva di valutare, l'appaltatore dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio da parte del nuovo personale, copia della patente di guida e di tutti i certificati abilitativi.

## **ART. 6 – ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448 e s.m.i. ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di autotrasporti, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio. L'appaltatore dovrà osservare la normativa statale, ministeriale e regionale, attuale e futura, contenente le disposizioni in materia di trasporto scolastico e "codice della strada".

L'Appaltatore provvede ad indicare prima dell'inizio dell'appalto un responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. dell'Unione.

L'Appaltatore intratterrà rapporti ufficiali solamente con l'UCMAN escludendo eventuali direttive, disposizioni di servizio e/o ordini di varia natura che possano essere impartiti direttamente da organismi scolastici, enti o da genitori. L'appaltatore è tenuto a fornire al Direttore dell'esecuzione/R.U.P. immediata comunicazione telefonica e scritta di tutti gli incidenti in cui è incorso durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti l'Appaltatore dovrà comunicare al RUP i provvedimenti adottati nei loro confronti.

E' tenuto altresì a comunicare al Servizio per la Frequenza Scolastica disguidi o errori intervenuti durante lo svolgimento del servizio che possono pregiudicare la sicurezza degli alunni nelle salite e discese, episodi che riguardano il comportamento degli alunni e guasti al mezzo avvenuti durante il trasporto.

In caso di comportamento negativo da parte degli utenti, delle famiglie o degli insegnanti nei rapporti con il personale degli automezzi, il conducente dovrà darne comunicazione all'Unione, che è il soggetto deputato alla soluzione in prima istanza delle controversie tra utenti/famiglie/scuole e conducenti. Inoltre, dovrà rinviare gli utenti e le loro famiglie all'Ente per la risoluzione di qualunque problematica di tipo organizzativo e/o gestionale; dovrà consegnare all'Ente, qualunque ne sia il valore e lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà effettuare una settimana di prova sui tragitti assegnati, al fine di garantire ai propri autisti l'apprendimento dei percorsi che dovranno seguire e la conoscenza del territorio. Il costo dei giorni di prova deve essere ricompreso nel costo giornaliero offerto, in quanto verranno liquidate solo le giornate di effettivo servizio scolastico.

#### **ART. 7 – INTERVENTI DI TRASPORTO STRAORDINARI**

In caso di esigenze imprevedute e non programmabili all'inizio di ciascun anno scolastico e/o nel caso di uscite didattiche non effettuabili col trasporto dell'Unione, l'appaltatore è tenuto a provvedere a sue spese e con propria organizzazione di risorse e mezzi, all'erogazione del servizio, previa richiesta, anche telefonica, a cura del RUP con un anticipo non inferiore a 8 ore; in tal caso il RUP dovrà tempestivamente confermare all'appaltatore la richiesta mediante posta elettronica.

Qualora l'intervento richiesto si estenda su un'intera giornata (ovvero sia nella mattinata che nel pomeriggio) verrà corrisposto un compenso giornaliero pari al prezzo di aggiudicazione. Qualora l'intervento si riferisca all'esecuzione di uscite didattiche in località entro i 40 km, dalle sedi scolastiche, verrà corrisposto un compenso pari al prezzo di aggiudicazione.

#### **ART. 8 – AUTOMEZZI**

L'appaltatore dovrà poter disporre di un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, anche nel caso di esigenze imprevedute e di fermo degli automezzi comunali, tenendo conto del rapporto tra posti a sedere e numero di alunni trasportati.

L'appaltatore dovrà adibire:

- al trasporto scolastico destinato al Comune di Mirandola i 2 (due) automezzi indicati in sede di gara, entrambi di 40 posti.

- al trasporto scolastico destinato al Comune di San Prospero i 2 (due) automezzi indicati in sede di gara, di cui uno di 32 posti e uno di 35 posti.

Gli automezzi sopra indicati non dovranno avere immatricolazione antecedente al 01.10.2006.

E' fatta salva la facoltà di richiedere prima modifiche degli automezzi, relativamente alla capienza, qualora il numero dei bambini che usufruiscono del servizio dovesse aumentare o diminuire. L'Appaltatore dovrà, a sua volta, mettere a disposizione mezzi sostitutivi le cui caratteristiche tecniche, qualitative ed ambientali siano le stesse dei mezzi indicati in sede di gara.

Gli automezzi utilizzati dall'appaltatore dovranno essere omologati per il servizio richiesto e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977 e s.m. ed i., al D.M. 31.1.1997 e alla relativa circolare del Ministero dei Trasporti n.23 dell'11.3.1997, dovranno essere utilizzati nell'integrale rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi nonché del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 01.04.2010 di modifica del succitato D.M. 18.4.1977.

Per il trasporto scolastico di bambini della scuola dell'infanzia dovrà essere previsto apposito posto per l'accompagnatore.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno riportare la scritta "Trasporto scolastico" e dovranno essere dotati di idonea cassetta di pronto soccorso;

L'appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e successivamente entro la prima settimana di settembre di ciascun anno si impegna a fornire al Direttore dell'esecuzione/R.UP.:

- ✓ copia dei libretti di circolazione dei mezzi che devono essere corrispondenti a quelli assegnati dalla Ditta, in sede di gara, al servizio di cui al presente capitolato
- ✓ copia delle polizze assicurative dei mezzi

L'appaltatore deve garantire interventi di pulizia e sanificazione periodica degli automezzi, con cadenza almeno settimanale ed assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

## ART. 9- INTERRUZIONI DEL SERVIZIO E CASI DI SCIOPERO

Non sono ammesse interruzioni del servizio, se non per cause di forza maggiore. In ogni caso dovranno essere comunicate tempestivamente al R.U.P., con cui l'appaltatore è tenuto a collaborare per trovare possibili soluzioni.

In caso di sciopero delle scuole o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, l'Appaltatore sarà avvisato con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.

In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al RUP almeno con l'anticipo di 5 giorni.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.

## ART. 10 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a comunicare, già in sede di gara:

- il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
- apposito ed idoneo spazio adibito a ricovero degli automezzi nel raggio massimo di km 30 da Medolla quale sede legale dell'Unione, tra l'inizio dei percorsi e la sede dell'autorimessa per il ricovero di tutti i veicoli messi a disposizione del servizio di trasporto scolastico, a norma secondo le disposizioni tecniche in materia e provvista di agibilità per l'uso specifico, in proprietà o in affitto con contratto regolarmente registrato e con altro titolo di possesso legittimo, in essere alla data della presentazione dell'offerta;
- garantire la reperibilità del personale in servizio dalle ore 6,30 alle ore 18,30 di ogni giorno scolastico;
- garantire le eventuali sostituzioni su richiesta formale da parte del "Servizio per la Frequenza Scolastica"

## ART. 11 - OBBLIGAZIONI GENERALI

L'Appaltatore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

### **A. Obblighi verso il personale**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e in caso di società cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, dalla categoria, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore.

In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell'Appaltatore, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.

### **B. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed

informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai servizi durante l'esecuzione degli stessi. Il committente è, quindi, esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti A e B segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all'Appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.

## **ART. 12 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto, tutti gli oneri le spese ed i rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità i termini contenuti nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche/specifiche indicate nel presente capitolato; in ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
- b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal R.U.P.;
- d. garantire la capacità concreta di poter erogare il servizio in caso di interventi di trasporto straordinari di cui all'art.6.
- e. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- f. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g. rinunciare a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o terzi autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal R.U.P..

L'Appaltatore acconsente a far viaggiare sui propri mezzi, qualora l'Unione lo ritenga opportuno, personale addetto alla sorveglianza o all'accompagnamento degli alunni trasportati.

Tutto quanto attiene il personale di sorveglianza è di competenza dell'Unione.



L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'Unione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

Sono a carico dell'appaltatore e ricompresi nel prezzo dell'appalto:

- acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
- spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario al ricovero dei mezzi;
- spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa;
- spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente capitolato.

### **ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, in relazione al contratto da stipulare con il committente, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale netto relativo al servizio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

### **ART.14 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ**

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Committente da ogni eventuale pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima o di suoi amministratori o dipendenti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme di legge vigenti in materia di trasporto di persone.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto di affidamento, l'Appaltatore deve provvedere a termini di legge alla relativa copertura assicurativa obbligatoria RCA, con massimale di garanzia non inferiore ad € 32.000.000,00 (€ 30.000.000 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed € 2.000.000 per sinistro per i danni a cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati). Detta copertura assicurativa deve recare inoltre l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione Committente.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) - con massimale unico non inferiore a euro 2.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli coperti dalla sopra richiamata assicurazione RCA obbligatoria, inteso che lo stesso risponderà sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell'ambito di operatività della anzidetta garanzia RCA.

L'Appaltatore è tenuto a documentare all'Amministrazione Committente, almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio, l'adempimento dei sopraindicati obblighi assicurativi depositando copia delle polizze stipulate.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### **ART. 15 – REFERENTI**

L'appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. dell'Unione e che espliciti la medesima funzione anche per gli utenti, operatori e Unione per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.

Il RUP, per l'Unione è individuato nel responsabile del Servizio per la Frequenza Scolastica cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria.

Il RUP, per il tramite del direttore dell'esecuzione cura tutti i rapporti con l'appaltatore compresa l'irrogazione delle penali. L'appaltatore e l'Amministrazione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

#### **ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi del decreto 7 marzo 2018 n. 49, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto coincide con il R.U.P..

#### **ART. 17- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'avvio dell'esecuzione del contratto è preceduto dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal RUP. Così come previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», l'avvio dell'esecuzione del contratto, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal R.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, l'Ente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi e dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

#### **ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

L'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato:

- mediante controlli a campione;
- utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto.

La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno.

I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.

#### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

Secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del 30%.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **ART. 20 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

#### **ART. 21- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla Stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art.107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'appaltatore.

#### **ART. 22 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UNIONE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Unione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

### **ART. 23 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UNIONE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **ART. 24- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del D.lgs 50/2016.

### **ART. 25– INADEMPIMENTI E PENALI**

Qualora nell'esecuzione del presente servizio si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio stesso rispetto a quanto previsto nel capitolato, il committente invierà la contestazione tramite posta elettronica certificata contenente la motivazione delle contestazioni, la richiesta di eventuali giustificazioni e l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al committente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal committente, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il committente, con le modalità sotto indicate, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, procederà all'applicazione delle seguenti penali.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della penale nella misura generale del 10% sull'importo medio giornaliero del servizio relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all'applicazione delle specifiche penali, da applicare una tantum, di seguito indicate:

- € 200 – Per ritardo nella presentazione dell'elenco nominativo del personale (dati anagrafici, patente CQC, anzianità di servizio) come previsto all'art.4;
- € 500 – Per ritardo superiore ai 15 minuti dall'orario previsto di arrivo o partenza dalle singole scuole, non giustificato;
- € 800 – Per l'impiego di personale non idoneo allo svolgimento del servizio;
- € 500 – Per l'impiego di personale in sostituzione che conosce insufficientemente il percorso e gli alunni che utilizzano normalmente il servizio;
- € 300 – Per il mancato rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dall'Ente per garantire la sicurezza dei trasportati;
- € 500 – Per comportamento non corretto e collaborativo con i minori trasportati le loro famiglie e gli altri soggetti impegnati nell'esecuzione del servizio (personale scolastico, comunale ecc.), fatto salvo quanto previsto all'art.4;
- € 400 – Per mancata comunicazione al Servizio per la Frequenza Scolastica di episodi che riguardano il comportamento degli alunni durante il trasporto e di guasti al mezzo avvenuti nel trasporto;
- € 300 - Per impossibilità di comunicazione con gli autisti da parte dell'Ente per negligenza degli stessi nell'utilizzo del telefono cellulare;
- € 500 - Per utilizzo di automezzi non conformi a quelli indicati in sede di gara o inadeguati per capienza al numero degli alunni da trasportare per ciascun servizio, inadeguati sul versante manutentivo ed igienico e inadeguati per confort al trasporto di alunni;
- € 500 – Per mancata erogazione del servizio in caso di interventi di trasporto straordinari di cui all'art.6.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente o avvalersi della garanzia presentata senza

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in quest'ultimo caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia nei 15 gg. successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, il committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, l'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.

## **ART. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui:

- l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso,
- siano state applicate n. 5 penali in un semestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali di cui all'art. 24
- ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: art.1 - oggetto dell'appalto, art. 2 – durata, art.4 – organizzazione del servizio di trasporto scolastico, art. 5 – personale, art. 6 – ulteriori oneri dell'appaltatore, art. 7 – interventi di trasporto straordinari, art. 8 – automezzi, art. 9 - interruzioni del servizio e casi di sciopero, art. 11 - obbligazioni generali, art. 12 - obbligazioni dell'appaltatore, art. 13 – garanzia definitiva, art. 19 - subappalto, art.20 - cessione del contratto e del credito, art. 22 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 23 - intervento sostitutivo dell'unione in caso di inadempienza retributiva, art. 25-inadempimenti, penali.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **ART. 27 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI**

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

## **ART. 28 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **ART. 29 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **ART. 30 - CLAUSOLA SOCIALE**

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità del personale impiegato è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'affidatario è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, al rispetto dell'art.37 del C.C.N.L. delle cooperative e successivi Accordi integrativi di applicazione.

L'affidatario si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019. Sarà cura dell'affidatario, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi

necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'affidatario, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

## **ART. 31- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’Appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all’Amministrazione.

## **ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



### ART. 33 – TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- ✓ dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- ✓ dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- ✓ si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### ART. 34– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo giornaliero del servizio di trasporto scolastico, il prezzo di eventuali sostituzioni di personale autista e/o eventuali uscite didattiche indicato in sede di gara resterà invariato per il primo anno di contratto.

Le fatture saranno emesse dall'appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, sulla base dei giorni scolastici di effettivo trasporto moltiplicato per il prezzo unitario giornaliero di aggiudicazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico ed intestate a Unione Comuni Modenesi Area Nord, sede operativa via Giolitti, 22, Mirandola (MO) P.IVA 02900760360 e C.F. 91019940369 e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco QKXW03. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica ([www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)).

Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25 comma 2 del DL n.66/2014, deve altresì riportare il Codice di Identificativo Gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici.

Le fatture intestate all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi del d.lgs 267/2000, dovranno riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura, del centro di costo, del codice identificativo gara (CIG): i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di

nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Troverà, altresì, applicazione l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016; conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di 0,50 per cento, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

### **ART. 35 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.

### **ART. 36 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

### **ART. 37 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI**

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **ART. 38 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE**

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste nell':

- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

#### **ART. 39 - EMERGENZA SANITARIA**

Tutto quanto disposto nella presente capitolato deve comunque conformarsi ed adeguarsi a quanto prescritto da normativa e provvedimenti nazionali e regionali, vigenti e future, finalizzati al contenimento degli effetti connessi alla pandemia da SARS-CoV-2 nell'ambito del trasporto scolastico

#### **ART. 40 - CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

Relativamente alla volontà del Comune di Mirandola di recedere dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, quest'ultima si riserva la facoltà di cedere il presente contratto al Comune di Mirandola.

L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà accettare per atto scritto tale cessione da parte dell'UCMAN ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c. senza nulla pretendere dall'UCMAN per le variazioni delle prestazioni eventualmente conseguenti.

A far data dall'intervenuto recesso da parte del Comune di Mirandola, i rapporti di diritto ed obbligo reciproci, relativi all'ulteriore periodo di esecuzione del contratto inerente il servizio di trasporto scolastico sul territorio di Mirandola, intercorreranno tra il Comune di Mirandola e l'appaltatore.

#### **ART. 41 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

#### **ART. 42 – RINVIO**

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia.